

N. R.G. 11-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato nel procedimento unitario iscritto al numero R.G. 11-1/2023 avente ad oggetto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in forma di procedura familiare, presentata con ricorso del 18.1.2023 da parte di:

[REDACTED]

residente in [REDACTED]

[REDACTED]

residente in [REDACTED]

[REDACTED]

residente in [REDACTED]

pronuncia la seguente

SENTENZA

letta la relazione particolareggiata ex art. 68 co. 2 CCII del gestore della crisi Avv. Arianna Fiocco;

ritenuta la propria competenza;

considerato che, come già indicato nel provvedimento di ammissione del 23.1.2024, va riconosciuta ai ricorrenti la qualità di consumatori (con conseguente loro legittimazione ad accedere alla presente procedura) e deve ritenersi sussistente in capo agli stessi la condizione di sovraindebitamento;

considerato che ricorrono i presupposti per la presentazione di una procedura familiare ex art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (rispettivamente, padre e due figli) nonché dell'origine comune del sovraindebitamento (sorto dalla sottoscrizione del mutuo per l'acquisto della casa familiare);



rilevato che la proposta, come da ultimo modificata a seguito di interlocuzione con il Tribunale e delle note integrative in data 19.12.2023, prevede la liquidazione dell'immobile in comproprietà dei ricorrenti sito in Suzzara (già oggetto della procedura esecutiva R.E. 76/2022 Tribunale di Mantova) nonché, entro 4 anni dall'omologa, l'apporto della somma complessiva di € 13.740,00, derivante da quote del reddito mensile di ciascuno dei ricorrenti determinate come segue: rate mensili di € 80,00 per 48 mesi da parte di [REDACTED], rate mensili di € 100,00 per 48 mesi da parte di [REDACTED] e rate mensili di € 130,00 per 10 mesi nonché di € 100,00 per i successivi 38 mesi da parte di [REDACTED];

osservato che con tali risorse saranno soddisfatti: la spesa per l'OCC (prededucibile ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) pari ad € 7.381,00 lordi al 100%; il credito dell'advisor legale pari ad € 7.912,29 al 100%; il creditore ipotecario Quantica S.r.l. nei limiti di quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, al netto delle prededuzioni e dei costi dell'esecuzione; i creditori privilegiati al 100%; il creditore ipotecario per la parte degradata al chirografo ed i creditori chirografari *ab origine* solo parzialmente, in misura pari all'8,26% per la massa passiva di [REDACTED], pari al 6,30% per la massa passiva di [REDACTED] e pari al 5,60% per la massa passiva di [REDACTED];

rilevato che con un primo provvedimento in data 27.3.2023 i ricorrenti erano stati ammessi alla procedura e che, tuttavia, era in seguito emersa la necessità di integrare e chiarire alcuni aspetti della proposta e del piano, sicché è stato assegnato un termine ai ricorrenti per fornire tali precisazioni; che all'esito, con provvedimento del 23.1.2024, previa verifica dell'ammissibilità del piano e della proposta, ivi compresa la sussistenza del requisito della c.d. meritevolezza di cui all'art. 69 co. 1 CCII, i ricorrenti sono stati definitivamente ammessi alla procedura ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII;

osservato, quanto al menzionato profilo della meritevolezza, che l'avere il ricorrente [REDACTED] riportato in passato una condanna penale non costituisce di per sé un ostacolo all'accesso del debitore al *fresh start* e non rappresenta quindi, *in re ipsa*, una condizione ostativa ai sensi dell'art. 69 CCII, tanto più considerato che la predetta condanna riguarda reati di natura non economica e che inoltre il debito da essa derivante non è quello in concreto che ne ha "determinato" il sovraindebitamento, atteso che tale condizione patrimoniale era già sussistente in capo a Rocco Battaglia per effetto del pregresso debito sorto dalla stipula del contratto di mutuo;

rilevato che, entro il termine fissato dal Giudice, il ricorso e il decreto di ammissione sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale e comunicati a tutti i creditori, con assegnazione del termine di cui all'art. 70 co. 3 CCII per le eventuali osservazioni;



rilevato che, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, il gestore della crisi ha depositato il 22.2.2024 apposita relazione, con la quale ha dato atto che sono pervenute osservazioni di natura soltanto formale da parte dei creditori Pluriservizi, Sorit Torino, Agenzia Entrate Riscossione Marche ed Agenzia Entrate, tutte recepite dall'ultimo aggiornamento del piano, mentre sono pervenute contestazioni in punto di merito da parte del creditore ipotecario Quantica S.r.l., il quale in sintesi (a) si duole dell'eccessivo sacrificio impostogli in ragione dei costi in prededuzione generati dalla procedura di sovraindebitamento, ritenendo che il bilanciamento tra i contrapposti interessi del creditore e del debitore sia meglio garantito dalla prosecuzione del pignoramento presso terzi; che pertanto il piano non è in linea con l'art. 67 co. 4 CCII, perché alla falcidia proposta al creditore ipotecario si sommano le prededuzioni di procedura; (b) lamenta il vizio strutturale del piano, laddove prevede una durata limitata a soli quattro anni, mentre il pignoramento proseguirebbe fino all'esaurimento del debito; (c) contesta la mancata specificazione delle quote di reddito destinate a Quantica nel corso del piano;

considerato che, mentre la contestazione mossa dal creditore *sub* (c) risulta superata dall'ultimo aggiornamento del piano, le contestazioni di cui *sub* (a) e (b), che attengono in buona sostanza alla non convenienza del piano proposto, sono infondate, poiché muovono dall'erroneo presupposto che tale convenienza debba valutarsi in rapporto alla soddisfazione che il medesimo creditore ritrarrebbe da un'esecuzione individuale; diversamente, il parametro rispetto al quale deve confrontarsi il trattamento previsto dal piano è l'alternativa liquidatoria rappresentata dalla liquidazione controllata;

considerato dunque che nel caso di specie la proposta assicura a tutti i creditori un trattamento migliore rispetto a tale alternativa liquidatoria, in quanto prevede: 1) l'apprensione di quote di reddito per un periodo di tempo superiore a quello in cui le medesime quote di reddito potrebbero essere acquisite nella liquidazione controllata (quattro anni in luogo di tre, tenendosi conto - a tale proposito - delle indicazioni sulla durata di tale procedura ricavabili da Corte Cost. n. 6/2024) e per un importo non inferiore a quello che sarebbe devoluto nell'ambito di tale procedura (in ragione della congruità delle spese di mantenimento esposte per i rispettivi nuclei familiari di ciascun ricorrente); 2) minori spese rispetto alla procedura di liquidazione controllata, non essendo necessaria la nomina di un liquidatore;

osservato inoltre che, per effetto dell'omologa del piano, diviene inopponibile la cessione del quinto della pensione in favore di Pitagora, creditore di [REDACTED] ai sensi dell'art. 67 co. 3 CCII;



considerato, con riferimento alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio promossa a carico di [REDACTED] dal creditore Quantica S.r.l., che le quote di stipendio maturate dopo l'omologa del piano, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

considerato inoltre che, per quanto concerne le somme sinora accantonate nel corso della procedura esecutiva R.E. 463/2023 Tribunale Ancona, le stesse dovranno essere interamente devolute al debitore (e da questi utilizzate per l'esecuzione del piano sotto la supervisione dell'OCC) qualora nella predetta procedura esecutiva non sia ancora intervenuto il provvedimento di assegnazione; qualora invece il G.E. abbia già disposto l'assegnazione al creditore procedente, saranno devolute al debitore (ed utilizzate per l'esecuzione del piano) le sole somme accantonate dal terzo pignorato successivamente al provvedimento di sospensione disposto da questo Giudice in data 23.1.2024; tale provvedimento sospensivo va infatti inteso quale *"misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento"* ai sensi dell'art. 70, co. 4, secondo periodo, CCII, e dunque come misura volta a conservare le somme via via accantonate in sede esecutiva ai fini della loro destinazione ai creditori concorsuali secondo le previsioni del piano proposto dai ricorrenti;

considerato che il piano è anche concretamente fattibile, poiché che i ricorrenti sono, rispettivamente, un pensionato e due lavoratori dipendenti, sicché non vi è ragione di dubitare che essi potranno mettere a disposizione dei creditori, per l'intero quadriennio, le quote di reddito su indicate;

ritenuto che, quindi, sussistano tutti i presupposti richiesti dall'art. 70 co. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura;

considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dai ricorrenti su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;



considerato che i pagamenti intermedi in esecuzione del piano dovranno essere eseguiti con cadenza almeno semestrale rispettando la necessaria proporzionalità tra tutti i creditori chirografari;

considerato che tali adempimenti dovranno essere posti in essere dai ricorrenti sotto la vigilanza del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 71 co. 1 CCII;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71 co. 4 CCII), lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. Al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6 co. 1 lett. a CCII), i ricorrenti dovranno provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di € 5.000,00 oltre accessori, pari a € 7.381,00 lordi, concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita).

P.Q.M.

Visto Part. 70 co. 7 CCII

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore [REDACTED]

[REDACTED], come da ultimo precisata nella memoria del ricorrente 19.12.2023;

DISPONE

che **a cura del gestore** della crisi la presente sentenza:

- sia pubblicata entro 48 ore sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia immediatamente comunicata a tutti i creditori;
- che l'esecuzione di tali adempimenti sia comprovata documentalmente con la prima informativa periodica;

DISPONE

che i **debitori** pongano in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva;



DISPONE

che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte dei debitori, con l'accantonamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice solo ove assolutamente necessario;
- entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2024) relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte dei ricorrenti. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso;

DICHIARA

chiusa la procedura.

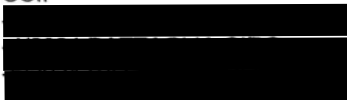
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al gestore della crisi e all'OCC.

Verona, 10.4.2024

Il Giudice

Cristiana Bottazzi

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Iscritto oggi 11/4/2024 RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
CCI:



FUNZIONARIO CANCELLIERIA

(Irene Antonello)
Irene Antonello

